

Reati Ambientali E Tutela Ambientale



CODICE PENALE

D.Lgs. 152/2016
(Codice ambiente)

**ALTRE LEGGI
SPECIALI**

1 PARTE
PRESCRIZIONE ASSEVERATA

QUADRO PRIMA DEL 2015

CODICE PENALE

DLGVO n. 121/2011

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121 GURI n. 177 del 1 Agosto 2011 Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

Reati contenuti nel codice penale del 1930 e spesso utilizzati, per tutelare l'ambiente, attraverso "forzature interpretative" in forma di "supplenza giudiziaria" (art. 674 c.p. "getto pericoloso", art. 734 c.p. "distruzione o deturpamento di bellezze naturali", artt. 434 e 449 c.p. c.d. "disastro ambientale", art. 635 c.p. "danneggiamento delle acque", art. 423-bis c.p. "incendio boschivo", art. 659 c.p. "disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone", art. 439 "avvelenamento di acque o di altre sostanze alimentari", etc...)

introduce nel codice penale nuovi reati contravvenzionali

art. 727 bis. cod. pen. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

art. 733 bis. cod. pen. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

D.Lgs. 152/2016 (Codice ambiente)

**DECRETO LEGGE n. 136/2013
CONV. L n.6/2014**

Il DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2013, n. 136 (in G.U. 10/12/2013, n. 289), conv. con mod. L. 6 febbraio 2014, n. 6 (in G.U. 8/2/2014, n. 32), ha disposto (con l'art. 3, comma 1) l'introduzione dell'art. 256-bis. Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n. 144), conv. con modif. L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l'art. 14, comma 8, lettera b-sexies) la modifica dell'art. 256-bis, comma 6.

Presenza di numerose ipotesi di reati **contravvenzionali** che incentrano il proprio nucleo precettivo nella violazione di normative di natura tecnica o di provvedimenti amministrativi e, quindi, finalizzate a perseguire condotte prodromiche all'inquinamento e, spesso, sganciate da un reale nocumento al "bene ambiente"

Delitti di "attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti" (art. 260 del d.lgs. 152/06 volto a coprire la criminalità ambientale "strutturata") e di "combustione illecita di rifiuti" (art. 256 bis del d.lgs. 152/06)

Testo unico ambientale dlgvo 152/2006 **prima del 2015**

La natura dei reati ambientali contenuti nel D.Lgs. 152 è prevalentemente **CONTRAVVENZIONALE**: ciò significa che sono puniti con pene meno gravi rispetto ai delitti e hanno un termine di prescrizione inferiore.

✓ i reati relativi all'**AIA** (autorizzazione integrata ambientale) anch'essi contravvenzionali; **parte 2**

✓ i reati in materia di tutela delle **acque** (tutte contravvenzioni); **parte 3**

✓ i reati in materia di **rifiuti** (tutte contravvenzioni tranne il reato di "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" art. 260 e di "Combustione illecita di rifiuti" art. 256 bis che sono delitti); **parte 4**

✓ i reati in materia di tutela dell'**aria** (tutte contravvenzioni). **parte 5**

PARTE SECONDA

Testo unico ambientale dlgvo 152/2006 aggiornato

V.i.a.- a.i.a

LE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

DISCIPLINATE DAL TESTO UNICO
DELL'AMBIENTE (D.LGS 152/2006)

SEGUENDO LO SCHEMA DELLO
STESSO CODICE, SUDDIVISO PER
MATRICI AMBIENTALI

Parte seconda -

Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)

✓ Titolo I - Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione ambientale (AIA)

4. Finalità
5. Definizioni
6. Oggetto della disciplina
7. Competenze
- 7-bis. Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA
8. Norme di organizzazione
- 8-bis. Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC
9. Norme procedurali generali
10. Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti

✓ Titolo II - La Valutazione ambientale strategica

11. Modalità di svolgimento
12. Verifica di assoggettabilità
13. Redazione del rapporto ambientale
14. Consultazione
15. Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione
16. Decisione
17. Informazione sulla decisione
18. Monitoraggio

✓ Titolo III - La Valutazione di impatto ambientale

19. Modalità di svolgimento
20. Verifica di assoggettabilità
21. Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
22. Studio di impatto ambientale
23. Presentazione dell'istanza
24. Consultazione
- 24-bis. Inchiesta pubblica
25. Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione
26. Decisione
27. Informazione sulla decisione
- 27-bis. Provvedimento autorizzatorio unico regionale
28. Monitoraggio
29. Controlli e sanzioni

✓ Titolo III-bis - L'autorizzazione integrata ambientale

- 29-bis. Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili
- 29-ter. Domanda di autorizzazione integrata ambientale
- 29-quater. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
- 29-quinquies. Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale
- 29-sexies. Autorizzazione integrata ambientale
- 29-septies. Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale
- 29-octies. Rinnovo e riesame
- 29-nonies. Modifica degli impianti o variazione del gestore
- 29-decies. Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
- 29-duodecies. Comunicazioni
- 29-terdecies. Scambio di informazioni
- 29-quattuordecies. Sanzioni

✓ Titolo IV - Valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere

30. Impatti ambientali interregionali
31. Attribuzione competenze
32. Consultazioni transfrontaliere
- 32-bis. Effetti transfrontalieri

✓ Titolo V - Norme transitorie e finali

33. Oneri istruttori
34. Norme tecniche, organizzative e integrative
35. Disposizioni transitorie e finali
36. Abrogazioni e modifiche
37. - 52. (abrogati)

PARTE SECONDA

- 19. Modalità di svolgimento
- 20. Verifica di assoggettabilità
- 21. Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
- 22. Studio di impatto ambientale
- 23. Presentazione dell'istanza
- 24. Consultazione
- 24-bis. Inchiesta pubblica
- 25. Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della
- 26. Decisione
- 27. Informazione sulla decisione
- 27-bis. Provvedimento autorizzatorio unico regionale
- 28. Monitoraggio
- 29. Controlli e sanzioni

Testo unico ambientale dlgvo
152/2006 aggiornato

v.i.a.

ART. 29 CONTROLLI E SANZIONI

**NON SONO PREVISTE
SANZIONI PENALI
O ILLECITI AMMINISTRATIVI**
Rinvio all'autorità G.O./G.A.

PARTE SECONDA

29-bis. Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili
29-ter. Domanda di autorizzazione integrata ambientale
29-quater. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
29-quinquies. Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale
29-sexies. Autorizzazione integrata ambientale
29-septies. Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambiente
29-octies. Rinnovo e riesame
29-nonies. Modifica degli impianti o variazione del gestore
29-decies. Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
29-undecies. Inventario delle principali emissioni e loro fonti
29-duodecies. Comunicazioni
29-terdecies. Scambio di informazioni
29-quattordices. Sanzioni

Testo unico ambientale dlgvo
152/2006 aggiornato

a.i.a

ART. 29 QUATORDECIES e DLGVO46/2014

- 1. Chiunque** esercita una delle attività di cui all'All.to VIII Parte 2 **SENZA** essere in **possesso della autorizzazione integrata ambientale** o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con arresto fino 1 anno o con ammenda da 2500° a 26.000
 - Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti **lo scarico di sostanze pericolose** comprese nelle famiglie e nei gruppi TAB 5 e 3/A All.to 5 alla Parte 3 ovvero la raccolta o trasporto o recupero o smaltimento di rifiuti pericolosi nonché caso di esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione la pena arresto....ET ammenda...
 - **Se l'esercizio riguarda una discarica alla sentenza di condanna o exart. 444cpp consegue la CONFISCA dell'area** sulla quale è realizzata la discarica abusiva....
- 2. SX AMM.VA**
- 3.pur in possesso dell'AIA non ne osserva le prescrizioni è punito...**
- 4. Nei casi previsti dal comma 3 le pene sono più severe se l'inosservanza riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi / scarico sostanze pericolose/superamento valori limite di emissione di qualità dell'aria**
- 5. ...per le installazioni con modifiche SOSTANZIALI non autorizzate è punito....**
- 6....per modifiche non sostanziali ...SX AMM.VA**
- 7. Etc fino comma 14 SX AMM.VA**

PARTE TERZA

TITOLO V
SANZIONI
CAPO I
SANZIONI AMMINISTRATIVE

- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)

CAPO II
SANZIONI PENALI

- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)

Testo unico ambientale dl gvo
152/2006 aggiornato

PARTE TERZA

NORME IN MATERIA
DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA
DESERTIFICAZIONE
DI TUTELA DELLE ACQUE
DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE
RISORSE IDRICHE

✓ Titolo V - Sanzioni

Capo I - Sanzioni amministrative

- [133](#). Sanzioni amministrative.
- 134. Sanzioni in materia di aree di salvaguardia.
- 135. Competenza e giurisdizione.
- 136. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Capo II - Sanzioni penali

- [137](#). Sanzioni penali.
- 138. Ulteriori provvedimenti sanzionatori per l'attività di molluschicoltura.
- 139. Obblighi del condannato.
- 140. Circostanza attenuante.

Testo unico ambientale dlgvo 152/2006 aggiornato

[133](#)
[134](#)
[135](#)
[136](#)

CAPO II
SANZIONI PENALI

[137](#)
[138](#)
[139](#)
[140](#)

ART. 137 "Sanzioni penali"

- CHIUNQUE APRA O EFFETTUI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, SENZA AUTORIZZAZIONE, O CONTINUI A SCARICARE CON AUTORIZZAZIONE SOSPESA O REVOCATA.
- AGGRAVANTE SE GLI SCARICHI RIGUARDANO SOSTANZE PERICOLOSE CONTENUTE IN UN ELENCO ALLEGATO.
- CHIUNQUE EFFETTUI UNO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONTENENTE SOSTANZE PERICOLOSE CONTENUTE IN UN ELENCO ALLEGATO SENZA OSSERVARE LE PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE.
- CHIUNQUE VIOLI LE PRESCRIZIONI CONCERNENTI L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE DEI CONTROLLI O L'OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI RISULTATI

• ART. 137 co. 6: è punito anche il gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i limiti indicati dalla tabella.

• Applicazione ai gestori dei depuratori - ACQUE REFLUE URBANE:
il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;



Nozione di acque reflue domestiche.

- Art. 74, lett. i) : acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche

Nozione di acque reflue industriali

- Art. 74, lett. h):
acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;

PARTE TERZA

Testo unico ambientale dlgvo 152/2006 aggiornato



ART. 137 "Sanzioni penali"

1. **Fuori dai casi ART. 29-quattordices, comma 1, Chiunque** **apra o comunque** **effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione,** oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le **sostanze pericolose** comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena e'

3. **Chiunque, al di fuori comma 5 o di cui all'art. 29-quattordices, comma 3,** effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto **senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorita' competente** a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, e' punito ...

4. Chiunque **violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi** di cui all'articolo 131 e' punito ...

5. **Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato** **Chiunque,** in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, **superi i valori** limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti **piu'** restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'**Autorita'** competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. **Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore** di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma.

7. **Al gestore del servizio idrico integrato** che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena ... se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. **Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso** agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, **salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato,** e' punito

9. Chiunque **non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni** ai sensi dell'articolo 113, comma 3, e' punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque **non ottempera al provvedimento adottato dall'autorita'** competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, e' punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque **non osservi i divieti di scarico** previsti dagli articoli 103 e 104 e' punito ...

12. Chiunque **non osservi le prescrizioni regionali** assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare **il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualita'** delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'**autorita'** competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, e' punito ...

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se **lo scarico nelle acque del mare** da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di **sversamento** ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in **quantita'** tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e **purché** in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'**autorita'** competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, **nonché** di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'**attivitá** impartito a norma di detto articolo, e' punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Testo unico ambientale dlgvo 152/2006 aggiornato

[133](#)

[134](#)

[135](#)

[136](#)

[137](#)

[138](#)

[139](#)

[140](#)



ART. 138 (ulteriori provvedimenti sanzionatori per l'attivit  di molluschicoltura)

....il MATT, la Regione e la provincia autonoma competente, ai quali e' inviata copia delle notizie di reato, **possono disporre...indipendentemente dall'esto del giudizio penale**, la sospensione in via cautelare dell'attivit  di molluschicoltura; a seguito di sentenza di condanna o di decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale divenute definitive, **possono inoltre disporre, valutata la gravita' dei fatti, la chiusura degli impianti.**

ART. 139 (obblighi del condannato)

1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nella parte terza del presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, **il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato al risarcimento del danno** e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino.

ART. 140 (circostanza attenuante)

1. Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, **ha riparato interamente il danno**, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla meta' a due terzi.

PARTE QUARTA

Testo unico ambientale dlgs
152/2006 aggiornato

PARTE QUARTA

PARTE QUARTA

NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI
RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI

Titolo VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali

Capo I - Sanzioni

254. Norme speciali.

255. Abbandono di rifiuti.

256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

256-bis. Combustione illecita di rifiuti.

257. Bonifica dei siti.

258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

259. Traffico illecito di rifiuti

260. *(abrogato)*

260-bis. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

260-ter. Sanzioni amministrative accessorie. Confisca

261. Imballaggi

261-bis. Sanzioni

262. Competenza e giurisdizione

263. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

[254](#)

[255](#)

[256](#)

[256 bis](#)

[257](#)

[258](#)

[259](#)

[260](#)

[260 bis](#)

[260 ter](#)

[261](#)

[261 bis](#)

[262](#)

[263](#)

[254](#)
[255](#)
[256](#)
[256 bis](#)
[257](#)
[258](#)
[259](#)
[260](#)
[260 bis](#)
[260 ter](#)
[261](#)
[261 bis](#)
[262](#)
[263](#)

PARTE QUARTA

Testo unico ambientale dlgs 152/2006 aggiornato



• ART. 256 co. 1:

- chiunque effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti senza la prescritta autorizzazione.

Pena più grave se i rifiuti sono classificati come pericolosi.

ART. 256 co. 2: ipotesi speciale per le aziende.

- Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti.
- Se non sono imprese, si applica l'articolo 255: sanzione amministrativa.

ART. 256 co. 3

- Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata.
- Due condotte punite autonomamente.
- Pena più grave se si tratta di rifiuti classificati come pericolosi.

PARTE QUARTA

Testo unico ambientale dlgs 152/2006 aggiornato

REATI IN MATERIA AMBIENTALE

I DELITTI

ART. 256 BIS COMBUSTIONE DI RIFIUTI



1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile e' tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.*

2. *Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.*

3. *La pena e' aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 e' commesso nell'ambito dell'attivita' di un'impresa o comunque di un'attivita' organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attivita' comunque organizzata e' responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attivita' stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attivita' si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

4. *La pena e' aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 e' commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.*

5. *I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale e' commesso il reato, se di proprieta' dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.*

6. *Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e).))*

Il DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modif. L. 6 febbraio 2014, n. introduce l'art. 256-bis.

Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n., convertito con modif. L. 11 agosto 2014, n. 116 ha apportato modifiche al comma 6.

[254](#)

[255](#)

[256](#)

[256 bis](#)

[257](#)

[258](#)

[259](#)

[260](#)

[260 bis](#)

[260 ter](#)

[261](#)

[261 bis](#)

[262](#)

[263](#)

PARTE QUARTA

Testo unico ambientale dlgvo
152/2006 aggiornato

legge 68/2015

ART. 257 BONIFICA DEI SITI INQUINATI

“OMESSA”

«salvo che
il fatto costituisca più grave reato».

•=> limita la fattispecie di reato soli casi di
omessa bonifica secondo progetto.

• => **LE DIVERSE CONDOTTE** omissive
SONO ricondotte **alla nuova fattispecie delittuosa**
di cui all'art.452-terdecies, C.P.
(omessa bonifica/recupero/ripristino dello
stato dei luoghi)



• => **NON PUNIBILITA'** Con tale modificasono
state **escluse** dalla condizione di non punibilità
tutte le ipotesi di delitto di nuova introduzione.

REATI IN MATERIA AMBIENTALE

I DELITTI

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito....¹, **se non provvede alla bonifica in conformita' al progetto approvato** dall'autorita' competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore e' punito....².

2. Si applica....³ se **l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose.**

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce **condizione di non punibilita'** per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

¹ pena dell'arresto da 6-12 mesi o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro

² pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro

³ pena dell'arresto da un anno a due anni e la l'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro

ANTE DLGVO 152/2006 SMI

- Un primo orientamento riteneva il reato contravvenzionale in questione di **natura puramente omissiva**, (in particolare, un reato omissivo proprio, privo di evento in senso naturalistico), in quanto lo stesso sarebbe stato realizzato semplicemente dalla inottemperanza all'obbligo di bonifica secondo le cadenze e la procedura stabilite dall'art. 17 del D. lgs. 22/97 (mentre *l'inquinamento od il pericolo concreto ed attuale di inquinamento* avrebbero rappresentato soltanto un presupposto di fatto della fattispecie di reato, ma non un elemento essenziale della stessa).

Omessa bonifica.

- Giurisprudenza in materia pre Testo Unico (art. 51bis dell'abrogato decreto Ronchi):
- Secondo tale norma, "*Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento, previsto dall'articolo 17, comma 2, è punito se non provvede alla bonifica secondo il procedimento di cui all'articolo 17. ...*

La Cassazione aveva dichiarato la propria adesione all'orientamento che considerava il reato previsto dall'art. 51 *bis* un reato **omissivo proprio**, il cui *presupposto* era sì l'aver cagionato l'inquinamento od il suo pericolo attuale e concreto, ma in cui il disvalore penale punito era prevalentemente incentrato sul pericolo (*presunto ex lege, e distinto dal pericolo di inquinamento concreto ed attuale presupposto quale elemento esterno al fatto punito*) derivante dal non aver ottemperato all'obbligo di attivare e rispettare la procedura di bonifica.

- Il secondo orientamento invece riteneva che *l'aver cagionato l'inquinamento od il pericolo concreto ed attuale di inquinamento* rientrasse a pieno titolo tra gli elementi costitutivi del fatto tipico di reato (anzi, di due distinte ipotesi di reato – di pericolo e di danno), costituendo la mancata bonifica soltanto una **condizione obiettiva di punibilità**, od una causa di non punibilità.

In pratica, l'ordinamento attribuiva alla mancata attivazione del procedimento di bonifica una presunzione di pericolosità, che esonerava il giudice dallo svolgere indagini ulteriori, essendo la semplice condotta omissiva *di per sé* soggetta alla sanzione penale. Essendo il disvalore penale concentrato sull'omessa attivazione del procedimento di bonifica, è soltanto in relazione a detta omissione che doveva essere valutata la colpevolezza dell'agente.



Conseguenze pratiche: Seguendo la tesi che ricostruisce l'art. 51 *bis* in termini di reato di evento, per il principio di **irretroattività** della sanzione penale, questo non avrebbe mai trovato applicazione con riferimento a fatti di inquinamento pregresso, e cioè realizzati prima dell'entrata in vigore delle succitate norme. Viceversa, la configurazione dell'art. 51 *bis* quale reato omissivo proprio accettata dalla Corte ne consentiva l'applicazione anche a fatti di inquinamento pregresso, dato che la condotta punita (e cioè la mancata attivazione del procedimento di bonifica) si sarebbe realizzata interamente dopo l'entrata in vigore, e la piena operatività, della norma incriminatrice.



PARTE QUARTA

Testo unico ambientale dlgs 152/2006 aggiornato

REATI IN MATERIA AMBIENTALE

I DELITTI

legge 68/2015

ART. 257 "OMESSA"

BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Nuova interpretazione della Cassazione: l'evento è *esclusivamente di danno*, perché consiste solo nell'inquinamento (non nel pericolo di inquinamento) ed è definito come *superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)* – (tabelle allegate).

Inquadrando il fatto tipico nell'aver cagionato l'inquinamento, il completamento di una procedura di bonifica opera, a tutto concedere, come **causa di non punibilità**.

La Cassazione, con la ricostruzione da ultimo proposta, da un lato abbandona quindi il concetto di **reato omissivo** (non è più l'omissione della bonifica ad essere punita, venendo la bonifica ad essere considerata una mera condizione di **non punibilità**), ma bensì l'aver cagionato l'inquinamento, e dall'altro afferma come la nuova fattispecie sarebbe un reato di **evento di danno**, e non di pericolo, con ciò che ne consegue anche sul piano probatorio.

L'omessa bonifica è una condizione obiettiva di punibilità in senso negativo.

[254](#)

[255](#)

[256](#)

[256 bis](#)

[257](#)

[258](#)

[259](#)

[260](#)

[260 bis](#)

[260 ter](#)

[261](#)

[261 bis](#)

[262](#)

[263](#)

PARTE QUARTA

Testo unico ambientale dlgo 152/2006 aggiornato

REATI IN MATERIA AMBIENTALE

I DELITTI

[254](#)
[255](#)
[256](#)
[256 bis](#)
[257](#)
[258](#)
[259](#)
[260](#)
[260 bis](#)
[260 ter](#)
[261](#)
[261 bis](#)
[262](#)
[263](#)



Art. 258: violazione degli obblighi in materia di formulari.

- Ogni rifiuto deve essere trasportato con un formulario. Chi falsifica il certificato di analisi dei rifiuti che accompagna il formulario è punito con la pena prevista dall'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico)

Art. 260 bis

- Sistema tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) – Rinvio.
- Se si falsificano i certificati di analisi utilizzati nell'ambito del Sistri, si applicano le pene previste dall'art. 483 c.p.
- Se si alterano fraudolentemente le schede Sistri, si applicano le pene previste dagli artt. 477 e 482 c.p. (falsità materiale del privato in certificazioni)

PARTE QUARTA

Testo unico ambientale dlgs 152/2006 aggiornato

[254](#)
[255](#)
[256](#)
[256 bis](#)
[257](#)
[258](#)
[259](#)
[260](#)
[260 bis](#)
[260 ter](#)
[261](#)
[261 bis](#)
[262](#)
[263](#)

Art. 260 bis

Sistema tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

ART. 260-TER SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE. CONFISCA FERMO AMMINISTRATIVO DEI MEZZI E CONFISCA

- 1. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 260-bis, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del **fermo amministrativo** del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. o all'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.*
- 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213, 214, 214 bis e 224-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e relative norme di attuazione.*
- 3. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 260-bis, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo non può essere disposta in mancanza dell'iscrizione e del correlativo versamento del contributo.*
- 4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.*
- 5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 256.))*



PARTE QUARTA

Testo unico ambientale dlgo 152/2006 aggiornato

REATI IN MATERIA AMBIENTALE

I DELITTI

[254](#)
[255](#)
[256](#)
[256 bis](#)
[257](#)
[258](#)
[259](#)
[260](#)
[260 bis](#)
[260 ter](#)
[261](#)
[261 bis](#)
[262](#)
[263](#)

legge 21/2018

art.452 quaterdecies cp

abroga art. 260 dlgo 152/06

**ATTIVITA' ORGANIZZATA PER IL
TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI**

ART. 260

Art. 260: 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

ART. 260

- Parallelismo con l'associazione a delinquere: ma la pluralità di agenti non è richiesta come elemento costitutivo della fattispecie.
- Reato di pura condotta. Più condotte autonome -
- Necessaria una struttura organizzata: l'inserimento di tali operazioni nel contesto di una struttura organizzata, che operi con continuità. La fattispecie criminosa deve, in effetti, essere completata attraverso più operazioni e con l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate

Art. 260

- Ingenti quantità di rifiuti: difficile valutare, esclusa l'illegittimità costituzionale (esempio, piccole quantità ripetutamente).
- Fine di lucro: dolo intenzionale - non necessariamente di natura patrimoniale, ben potendo essere integrato anche dal mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura.

PARTE QUARTA

Testo unico ambientale dlgo 152/2006 aggiornato

REATI IN MATERIA AMBIENTALE

contravvenzioni

ART. 259 TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

- 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*
- 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.*



[254](#)

[255](#)

[256](#)

[256 bis](#)

[257](#)

[258](#)

[259](#)

[260](#)

[260 bis](#)

[260 ter](#)

[261](#)

[261 bis](#)

[262](#)

[263](#)

PARTE QUARTA

Testo unico ambientale dlgs 152/2006 aggiornato

ART. 261 IMBALLAGGI ILLECITO PUNITO CON SANZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 261-BIS SANZIONI QUI VI SONO CONTRAVVENZIONI E ILLECITI AMMINISTRATIVI

254
255
256
256 bis
257
258
259
260
260 bis
260 ter
261
261 bis
262
262

1. **Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato**, chiunque effettua **attività** di **incenerimento** o di **coincenerimento** di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui presente titolo, e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.

2. **Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato**, chiunque effettua **attività** di incenerimento o di **coincenerimento** di rifiuti **non pericolosi**, negli impianti di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettere b), c) d) ed e), in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.

3. **Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato**, chiunque effettua lo **scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o di coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi**, di cui all'articolo 237-duodecies, comma 5, e' punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.

4. **Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato**, il **proprietario ed il gestore** che nell'effettuare la dismissione di un impianto di incenerimento o di **coincenerimento** di rifiuti non provvedono a quanto previsto all'articolo 237-octies, comma 10, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro.

5. **Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato**, chiunque effettua **attività** di **incenerimento** o di **coincenerimento** di rifiuti nelle condizioni di cui all'articolo 237-septiesdecies, comma 3, **superando anche uno solo dei limiti temporali** ivi previsti, e' punito con l'arresto fino a nove mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.

6. **Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato**, chiunque effettua lo **scarico in acque superficiali** di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o **coincenerimento** e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 237-duodecies, comma 5, non rispettando i valori di emissione previsti all'Allegato 1, paragrafo D, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.

7. **Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato**, chiunque effettua lo **scarico delle acque reflue** di cui all'articolo 237-duodecies, **in mancanza della prescritta autorizzazione** di cui al comma 1, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.

8. **Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato**, chiunque, nell'esercizio dell'**attività** di incenerimento o **coincenerimento**, **supera i valori limite** di emissione di cui all'articolo 237-undecies, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro. Se i valori non rispettati sono quelli di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4), il responsabile e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a quarantamila euro.

9. **Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato**, il **professionista** che, nel certificato sostitutivo di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di **coincenerimento**, **attesta fatti non corrispondenti al vero**, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da cinquemila euro a venticinquemila euro.

10. **Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato**, chiunque mette in esercizio un impianto di incenerimento o di **coincenerimento** autorizzato alla costruzione ed all'esercizio, in assenza della verifica di cui all'articolo 237-octies, comma 7, o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di **coincenerimento**, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a venticinquemila euro.

11. **Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato** e salvo quanto previsto al comma 12, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o **coincenerimento**, non osserva le prescrizioni indicate nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 237-quinquies, comma 2, con riferimento agli impianti di incenerimento, all'articolo 237-quinquies, comma 3, all'articolo 237-septies, comma 1, e all'articolo 237-octies, comma 1, e' punito con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.

12. **Salvo che il fatto costituisca reato**, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o **coincenerimento**, avendo conseguito in sede di autorizzazione le parziali deroghe di cui all'articolo 237-septies, comma 6, e all'articolo 237-nonies, non rispetta le prescrizioni imposte dall'**autorità** competente in sede di autorizzazione, e' punito con la **sanzione amministrativa da tremila euro a venticinquemila euro**.

13. **Salvo che il fatto costituisca reato**, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o **coincenerimento**, avendo conseguito in sede di autorizzazione le deroghe di cui all'articolo 237-undecies, comma 6, non rispetta le prescrizioni imposte dall'**autorità** competente in sede di autorizzazione, e' punito con la **sanzione amministrativa da duemilacinquecento euro a venticinquemila euro**.

14. **Salvo che il fatto costituisca reato**, chiunque, al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, nell'esercizio di un impianto di incenerimento o **coincenerimento** non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, o quelle imposte dall'**autorità** competente in sede di autorizzazione, e' punito con la **sanzione amministrativa da mille euro a trentacinquemila euro**.

15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 e 15 non si applicano nel caso in cui l'installazione e' soggetta alle disposizioni del Titolo III-bis della Parte seconda.

PARTE QUARTA

Testo unico ambientale dlgvo 152/2006 aggiornato

REATI IN MATERIA AMBIENTALE

I DELITTI

parte quarta

ART. 262 (competenza e giurisdizione)

1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto **provvede la provincia** nel cui territorio e' stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali e' competente **il comune**.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 e' esperibile **il giudizio di opposizione** di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Per i procedimenti **penali pendenti** alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto l'autorita' giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative

ART. 263 (proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

I **proventi** delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti **alle province** e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti **ai comuni**.

[254](#)

[255](#)

[256](#)

[256 bis](#)

[257](#)

[258](#)

[259](#)

[260](#)

[260 bis](#)

[260 ter](#)

[261](#)

[261 bis](#)

[262](#)

[263](#)

Testo unico ambientale dlgvo 152/2006 aggiornato

PARTE QUINTA

NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

ART. 269 - (autorizzazione alle emissioni in atmosfera)


ART. 279 - SANZIONI

- Chi installa o esercita un impianto senza l'autorizzazione o con autorizzazione scaduta, revocata o sospesa.
- Chi sottopone l'impianto a modifica sostanziale senza comunicarlo
- Chi viola i valori limite stabili nell'allegata tabella.

- Forte anticipazione della tutela sanzionatoria: sono reati di pericolo presunto, si realizzano a prescindere dalla sussistenza di un effettivo danno ambientale (o reati di "inosservanza" - assenza di autorizzazione).
- Reati puniti indifferentemente a titolo di colpa o dolo.

Conseguenze del reato:

- Pene non eccessive, molte obblazionabili (pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda o solo ammenda).
- In ogni modo, spesso applicate in concreto pene inferiori ai sei mesi sostituibili con pene pecuniarie.



PARTE QUINTA
NORME IN MATERIA DI
TUTELA DELL'ARIA E DI
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
IN ATMOSFERA
TITOLO I
PREVENZIONE E
LIMITAZIONE DELLE
EMISSIONI IN ATMOSFERA DI
IMPIANTI E ATTIVITA'

267
268
269
270
271
272
272 bis
273
273 bis
274
275
276
277
278
279
280
281

TITOLO II
IMPIANTI TERMICI CIVILI

282
283
284
285
286
287
288
289
290

TITOLO III
COMBUSTIBILI

291
292
293
294
295
296
297
298

PARTE QUINTA

Testo unico ambientale dlgs 152/2006 aggiornato

PARTE QUINTA
NORME IN MATERIA DI
TUTELA DELL'ARIA E DI
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
IN ATMOSFERA
TITOLO I
PREVENZIONE E
LIMITAZIONE DELLE
EMISSIONI IN ATMOSFERA DI
IMPIANTI E ATTIVITA'

[267](#)
[268](#)
[269](#)
[270](#)
[271](#)
[272](#)
[272 bis](#)
[273](#)
[273 bis](#)
[274](#)
[275](#)
[276](#)
[277](#)
[278](#)
[279](#)
[280](#)
[281](#)

TITOLO II
IMPIANTI TERMICI CIVILI

[282](#)
[283](#)
[284](#)
[285](#)
[286](#)
[287](#)
[288](#)
[289](#)
[290](#)

TITOLO III
COMBUSTIBILI

[291](#)
[292](#)
[293](#)
[294](#)
[295](#)
[296](#)
[297](#)
[298](#)

ART. 279 - SANZIONI

1. Chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita una **attività**, in assenza della **prescritta autorizzazione** ovvero continua l'esercizio dell'impianto o dell'**attività** con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'**attività** e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da duecentocinquanta euro a milletrecentadue euro. **Chi sottopone un impianto a modifica sostanziale senza l'autorizzazione** prevista dall'articolo 269, comma 8, e' punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro; chi sottopone un impianto ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dal citato articolo 269, comma 8, e' punito con la pena dell'ammenda fino a mille euro.


2. Chi, nell'esercizio di un impianto o di una **attività**, **viola i valori limite di emissione o le prescrizioni** stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'**autorità** competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'**attività** **senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta** ai sensi dell'articolo 269, comma 5 o comma 15, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

4. Chi **non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni** ai sensi dell'articolo 269, comma 5, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro. 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di **qualità** dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad **evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni** e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da ~~quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro~~ **quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro**. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa **autorità** indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere e' sempre disposta in caso di recidiva.



PARTE QUINTA

Testo unico ambientale dlgs 152/2006 aggiornato

PARTE QUINTA
NORME IN MATERIA DI
TUTELA DELL'ARIA E DI
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
IN ATMOSFERA
TITOLO I
PREVENZIONE E
LIMITAZIONE DELLE
EMISSIONI IN ATMOSFERA DI
IMPIANTI E ATTIVITA'

[267](#)
[268](#)
[269](#)
[270](#)
[271](#)
[272](#)
[272 bis](#)
[273](#)
[273 bis](#)
[274](#)
[275](#)
[276](#)
[277](#)
[278](#)
[279](#)
[280](#)
[281](#)

TITOLO II
IMPIANTI TERMICI CIVILI

[282](#)
[283](#)
[284](#)
[285](#)
[286](#)
[287](#)
[288](#)
[289](#)
[290](#)

TITOLO III
COMBUSTIBILI

[291](#)
[292](#)
[293](#)
[294](#)
[295](#)
[296](#)
[297](#)
[298](#)

ART. 296- SANZIONI COMBUSTIBILI


1. Chi effettua **la combustione di materiali o sostanze non conformi alle prescrizioni** del presente titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, e' punito: a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente decreto, con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da duecentocinquantesette euro a milletrecentadue euro; b) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo II della parte quinta del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, con una sanzione amministrativa pecuniaria da duecento euro a mille euro; a tale sanzione, da irrogare ai sensi dell'articolo 288, comma 6, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; la sanzione non si applica se, dalla documentazione relativa all'acquisto di tali materiali o sostanze, risultano caratteristiche merceologiche conformi a quelle dei combustibili consentiti nell'impianto, ferma restando l'applicazione dell'articolo 515 del codice penale e degli altri reati previsti dalla vigente normativa per chi ha effettuato la messa in commercio.

2. La sanzione prevista dal comma 1, lettera b), si applica anche **a chi effettua la combustione di gasolio marino non conforme alle prescrizioni** del presente titolo. In tal caso l'autorita' competente all'irrogazione e' la regione o la diversa autorita' indicata dalla legge regionale.

3. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente titolo sono effettuati, per gli impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente decreto, dall'autorita' di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), e per gli impianti di cui al titolo II della parte quinta del presente decreto, dall'autorita' di cui all'articolo 283, comma 1, lettera i).

4. **In caso di mancato rispetto delle prescrizioni** di cui all'articolo 294, il gestore degli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto e' punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro. Per gli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta del presente decreto si applica la sanzione prevista dall'articolo 288, comma 2; la medesima sanzione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 294, si applica al responsabile per l'esercizio e la manutenzione se ricorre il caso previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 284, comma 2.

5. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui all'articolo 295, commi 2 e 3, nei termini prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, ordina ai soggetti inadempienti di provvedere.



Reati Ambientali E Tutela Ambientale



CODICE PENALE

**D.Lgs. 152/2016
(Codice ambiente)**

FINE

PRIMA PARTE

**ALTRE LEGGI
SPECIALI**